



Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, n. 1415522 recante la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 dicembre 2019, n. 1415522

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, n. 1415522 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 2 “*Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA*” i sottoparagrafi 2.1., 2.4., 2.5., 2.6. e 2.7. sono sostituiti dai seguenti e sono inseriti i sottoparagrafi 2.8. e 2.9.:

2.1. Le partite IVA relative ai soggetti di cui al sottoparagrafo 1.1. sono individuate sulla base di riscontri automatizzati effettuati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.

2.4. A ciascun soggetto titolare della partita IVA individuata ai sensi del sottoparagrafo 2.1. è inviata, al suo domicilio digitale di cui all'articolo 60-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o, in sua assenza al domicilio digitale del rappresentante, la comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA. In caso di indisponibilità dei citati domicili digitali, la comunicazione è inviata al domicilio fiscale del soggetto titolare di partita IVA risultante in Anagrafe tributaria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

2.5. La comunicazione è consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante avviso nell’area riservata e anche mediante un messaggio trasmesso al titolare o al rappresentante tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).

2.6. La chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al sottoparagrafo 2.4. o, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell’area riservata.

2.7. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la chiusura della partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale, può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA, al fine di opporsi alla predetta chiusura.

2.8. Decorsi i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la chiusura della partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale, può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per richiederne motivatamente la riattivazione.

2.9. L’ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l’eventuale codice fiscale estinto. La riattivazione ha

effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

b) dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

3. Trattamento dei dati

3.1. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento"). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. n. 633 del 1972. La citata disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate proceda d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Il richiamato articolo, inoltre, affida all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore, le modalità operative per l'attuazione della disposizione normativa, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

3.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali.

3.3. L'Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

3.4. I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici dei contribuenti, nonché i dati contabili, fiscali e quelli inerenti alla riscossione e sono trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi per la gestione delle attività descritte nel presente provvedimento.

3.5. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di minimizzazione dei dati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento.

3.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un'adequata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

3.7. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 1.

3.8. I riscontri automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento è disponibile nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3.9. L'Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative, richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

3.10. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

4. Testo coordinato

4.2. Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti la chiusura delle partite IVA inattive, ai sensi del menzionato articolo 35, comma 15-*quinquies*, del d.P.R. n. 633 del 1972, si riporta di seguito il testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 1415522 del 3

dicembre 2019, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.

1. Chiusura delle partite IVA inattive

1.1. Al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 35, comma 15-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

1.2. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.

2. Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA

2.1. Le partite IVA relative ai soggetti di cui al sottoparagrafo 1.1. sono individuate sulla base di riscontri automatizzati effettuati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.

2.2. La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.

2.3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe tributaria non emergano evidenze atte a supporre l'operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.

2.4. A ciascun soggetto titolare della partita IVA individuata ai sensi del sottoparagrafo 2.1. è inviata, al suo domicilio digitale di cui all'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o, in sua assenza al domicilio digitale del rappresentante, la comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA. In caso di indisponibilità dei citati domicili digitali, la comunicazione è inviata al domicilio fiscale del

soggetto titolare di partita IVA risultante in Anagrafe tributaria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

2.5. La comunicazione è consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante avviso nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso al titolare o al rappresentante tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).

2.6. La chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al sottoparagrafo 2.4. o, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell’area riservata.

2.7. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la chiusura della partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale, può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA, al fine di opporsi alla predetta chiusura.

2.8. Decorsi i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la chiusura della partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale, può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per richiederne motivatamente la riattivazione.

2.9. L’ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l’eventuale codice fiscale estinto. La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

3. Trattamento dei dati

3.1. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento"). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 35, comma 15-*quiquies*, del d.P.R. n. 633 del 1972. La citata disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate proceda d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Il richiamato articolo, inoltre, affida all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore, le modalità operative per l'attuazione della disposizione normativa, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

3.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali.

3.3. L'Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

3.4. I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici dei contribuenti, nonché i dati contabili, fiscali e quelli inerenti alla riscossione e sono trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi per la gestione delle attività descritte nel presente provvedimento.

3.5. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di minimizzazione dei dati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento.

3.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

3.7. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 1.

3.8. I riscontri automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento è disponibile nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate

3.9. L'Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

3.10. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

Motivazioni

L'articolo 35, comma 15-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 7-quater del

decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che l'Agenzia delle entrate proceda d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. La richiamata disposizione, inoltre, affida all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore, le modalità operative per l'attuazione della norma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, n. 1415522, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione del citato articolo 35, comma 15-*quiquies* in merito alla individuazione e alla chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l'attività, hanno omesso la presentazione della prevista dichiarazione di cessazione.

Considerata la disponibilità da parte dell'Agenzia di dati e informazioni sempre più accurati e tempestivi che consentono controlli più mirati ed efficaci sull'effettivo esercizio di un'attività di impresa, arte o professione, con il presente provvedimento sono stati individuati nuovi criteri per l'individuazione delle partite IVA inattive, che tengono conto anche dei dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, nonché nuove modalità per comunicare preventivamente al contribuente la relativa cessazione.

Nello specifico, è previsto che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 60-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la comunicazione sia inviata al domicilio digitale del contribuente o, in caso di soggetto diverso da persona fisica per la quale non risulti un domicilio digitale, a quello del suo rappresentante.

Qualora il contribuente non disponga di un domicilio digitale, la comunicazione preventiva è trasmessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), al domicilio fiscale disponibile in Anagrafe tributaria e, al

fine di garantire una efficace e immediata conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, la stessa è resa disponibile anche nella sua area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è resa nota anche tramite avviso nell'AppIO.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce il termine a decorrere dal quale è effettuata la chiusura d'ufficio delle partite IVA, specificando che resta salva la possibilità per il contribuente di rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia per impedirne la chiusura ovvero per richiederne la riattivazione retroattiva qualora questa sia già intervenuta.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, in base al quale *“L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”*, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 1415522 del 3 dicembre 2019 e delle successive modifiche.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*";

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*";

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1415522 del 3 dicembre 2019, recante “*Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.*

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 ottobre 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente